

**Responsabilità Civile****Specialista Che Effettua Interventi Chirurgici ed Invasivi
(Escluso Ginecologo)****Dipendente di Strutture Private -****Compagnia - Italiana****Il Consulente dei Professionisti****Combinazione di Garanzia****Massimale****€ 500.000,00****€ 1.000.000,00****€ 1.500.000,00****Premio
Annuale****€ 1.710,00****€ 1.930,00****€ 2.150,00****Premio
per Contratto Anni 5****€ 1.559,00****€ 1.747,00****€ 1.945,00****Tutela Legale**

Illimitata

Illimitata

Illimitata

Retroattività

Illimitata

Illimitata

Illimitata

Postuma

sovrappremio 25%

sovrappremio 25%

sovrappremio 25%

Principali Garanzie

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Medico dipendente di Struttura sanitaria privata, in quanto iscritto al relativo Albo. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese, oltre alle spese di difesa nei limiti di cui agli articoli 25,26,27,28 e 29 della garanzia Tutela Giudiziaria) di danni da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza ai pazienti.

Art. 30 – Conciliazione amichevole

In caso di sinistro indennizzabile e in relazione alla norma che prescrive l'obbligo di esperire un tentativo amichevole di conciliazione ai sensi del Decreto Legislativo n.28/2010 da promuoversi a cura di una delle due Parti davanti ad uno degli Organismi a ciò preposti, prima di adire a vie legali, la Compagnia si obbliga a partecipare a tale procedura, anche in assenza dell'Assicurato, dietro semplice richiesta scritta del medesimo Assicurato.

Principali Esclusioni

In base alle norme vigenti, le garanzie non sono operanti se conseguenza di eventi catastrofici, atmosferici o socio-politici, rischi atomici o danni da amianto o conseguenza di difetti di materiale o costruzione oppure dovuti ad usura o manomissione, a meno che non sia pattuito diversamente nel contratto di assicurazione.

La polizza non copre i danni derivanti da:

- Terapie/applicazioni di tipo estetico;
- Assenza di consenso informato;
- Procreazione assistita;
- Sperimentazioni in genere;
- Responsabilità di natura amministrativa e patrimoniale.

N.B. Il presente riepilogo è una sintesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle Condizioni Contrattuali che fanno fede per qualsiasi precisazione.